

ENTI NON COMMERCIALI

I “costi” del nuovo lavoro sportivo dilettantistico

di **Giusi Cenedese, Guido Martinelli**

Seminario di specializzazione

LA PROCEDURA DI TRASFORMAZIONE E LE ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È recente notizia che **l'articolato della riforma dello sport di cui alla L. 86/2019 è stato suddiviso in sei decreti** di cui uno sarà espressamente dedicato al **lavoro sportivo**. Abbiamo provato ad esaminare l'ultima bozza del **“vecchio testo unico sullo sport”** (che si ritiene sia stato trasfuso nel nuovo decreto) sotto il profilo dei **maggiori “costi”** che derivano dalla riforma del lavoro in capo al movimento sportivo.

Si ritiene che sarà confermata la scelta della **eliminazione della distinzione tra settore dilettantistico e professionistico, disciplinando genericamente il lavoratore sportivo**, quale soggetto che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. Ne verrà dunque disciplinata l'attività, precisando che il **lavoro sportivo** può costituire oggetto di uno dei seguenti rapporti:

- **di lavoro subordinato**, anche dilettantistico,
- **di lavoro autonomo**, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi dell'[articolo 409, n. 3, c.p.c.](#)),
- **di prestazione occasionale**, qualora ne ricorrano i presupposti.

Sul punto, dopo i pronunciamenti giurisprudenziali e la **circolare 1/2016 dell'INL** ci si aspettava, da parte del legislatore, una **tipizzazione dei contratti concernenti il rapporto con il lavoratore sportivo dilettante**.

Così non sembra sarà e questo preoccupa per il potenziale contenzioso che potrà derivare da tale distinzione.

Alla luce di quanto sopra, riusciranno gli enti sportivi dilettantistici a reggere tale riforma? O risulterà eccessivamente **onerosa**?

Sul punto, la normativa attualmente vigente inquadra il compenso percepito da parte del **dirigente sportivo**, del **tecnico** o dell'**atleta del sodalizio sportivo dilettantistico**, all'interno dei

cosiddetti redditi diversi, regolati dall'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#).

Pertanto **la riforma *de qua* costituisce una vera e propria rivoluzione per lo sport dilettantistico, posto che i nuovi “lavoratori sportivi” costituiranno *ex lege* lavoratori a tutti gli effetti che**

- produrranno **reddito soggetto a tassazione**,
- e, soprattutto, saranno soggetti a **contribuzione previdenziale**.

Accanto ai lavoratori sportivi vengono previste le c.d. “**prestazioni sportive amatoriali**” in capo a “**amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per *promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali***”; detto articolo precisa inoltre che “**per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti *premi e compensi occasionali* in relazione ai *risultati ottenuti nelle competizioni sportive*, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari...**”.

Ma vediamo nel dettaglio le differenze tra la normativa vigente e le figure del **lavoratore sportivo** previste dalla riforma, suddivise tra:

- **lavoratore dipendente**,
- titolare di **rapporto di collaborazione coordinata e continuativa** e
- **lavoratore autonomo**.

Rapporto di lavoro subordinato sportivo

La simulazione tiene conto di un **compenso lordo erogato dall'ente sportivo**

- **di € 15.000, che produce un compenso netto percepito di € 13.729,**
- **di € 30.000, per un compenso netto percepito di € 24.890**
- **e di € 50.000, per un compenso netto percepito di € 37.738.**

Si tiene inoltre conto della **fascia di esenzione di € 10.000** prevista dalla bozza in esame che la richiama in applicazione dell'[articolo 69, comma 2, Tuir](#).

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa	Costo a carico dell'ente sportivo -
€ 13.729	(articolo 67, comma 1, lettera m)	nuovo Decreto Legislativo
	€ 15.000	€ 20.380

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo	Costo a carico dell'ente sportivo
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

€ 24.890	-attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 30.000	- nuovo Decreto Legislativo
Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo	Costo a carico dell'ente sportivo
€ 37.738	-attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 50.000	- nuovo Decreto Legislativo
		€ 40.470
		€ 68.420

Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Il Testo di riforma in esame, riconoscendo il **diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale** dei lavoratori sportivi, precisa che, per i **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, sarà applicata una **aliquota contributiva pensionistica** crescente a partire dall'anno 2021 al 20%, a seguire per l'anno 2022 al 24%, per l'anno 2023 al 30% e per l'anno 2024 e seguenti al 33%.

Anno 2021

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo	Costo a carico dell'ente sportivo
€ 13.729	-attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	- nuovo Decreto Legislativo
		€ 18.150

Anno 2022

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo	Costo a carico dell'ente sportivo
€ 13.729	-attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	- nuovo Decreto Legislativo
		€ 18.850

Anno 2023

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo	Costo a carico dell'ente sportivo
	-attuale normativa	-

€ 13.729	(articolo 67, comma 1, lettera m)	nuovo Decreto Legislativo
	€ 15.000	€ 19.930

Anno 2024

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa	Costo carico ente sportivo
€ 13.729	(articolo 67, comma 1, lettera m)	nuovo Decreto Legislativo
	€ 15.000	€ 20.270

Rapporto di lavoro autonomo

A tale tipologia di lavoratori che svolgeranno **prestazioni autonome**, iscritti alla **gestione separata Inps** di cui alla **L. 335/1995**, sarà applicata una **aliquota contributiva pensionistica crescente a partire dall'anno 2021** al 15%, a seguire per l'anno 2022 al 20%, per l'anno 2023 al 22% e per l'anno 2024 e seguenti al 25%.

Anno 2021

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo - attuale normativa ex Enpals	Costo a carico dell'ente sportivo -
€ 13.729	€ 21.161	
		nuovo Decreto Legislativo
		€ 19.002

Anno 2022

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo - attuale normativa ex Enpals	Costo a carico dell'ente sportivo -
€ 13.729	€ 21.161	
		nuovo Decreto Legislativo
		€ 20.190

Anno 2023

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo - attuale normativa ex Enpals	Costo a carico dell'ente sportivo -
€ 13.729	€ 21.161	
		nuovo Decreto Legislativo

€ 20.707

Anno 2024

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo - attuale normativa ex Enpals	Costo a carico dell'ente sportivo -
€ 13.729	€ 21.161	

nuovo Decreto Legislativo

€ 21.536

Alla luce di quanto sopra esposto in termini esemplificativi, fermo restando la **indubbia innovatività delle previsioni** fin qui esaminate, permangono i **dubbi sull'inquadramento del rapporto di lavoro sportivo**, quale subordinato, autonomo, ecc..

Sul punto, nonostante **rimanga la previsione della soglia di esenzione di 10.000 euro**, che servirà a mitigare i **costi che colpiranno gli enti sportivi dilettantistici**, è in ogni caso innegabile che gli stessi dovranno sopportare **spese ben più ingenti rispetto al sistema attualmente vigente**.